

Publicato il 29/10/2018

**N. 02438/2018 REG.PROV.COLL.**

**N. 01835/2016 REG.RIC.**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1835 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, in qualità di tutore di -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Corradi e Massimiliano Gioncada, con domicilio eletto presso il loro Studio in Milano, piazza Sant'Angelo, n. 1;

***contro***

Comune di Terranova dei Passerini, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Foroni, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Lombardia, in Milano Via Corridoni, n. 39;

***nei confronti***

Consorzio Lodigiano per i Servizi alla Persona, in persona del legale rappresentante, non costituito;

***per l'annullamento***

- quanto al ricorso introduttivo

della nota del 24 maggio 2016 del Comune di Terranova dei Passerini;

- quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 14 novembre 2016:

della nota del Comune di Terranova dei Passerini del 11/08/2016 prot. n. 2089 con cui si comunica il termine di conclusione del procedimento e il responsabile dello stesso;

- quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 14 novembre 2016 con contestuale domanda cautelare:

della nota del Comune prot. 2695 del 26 ottobre 2016;

- quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 11 agosto 2017:

-- della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Terranova dei Passerini n. 32 del 15/05/2017 (pubblicata all'albo pretorio il giorno 17/05/2017 per n. 15 giorni consecutivi), recante Spese per servizi socio assistenziali. Assistita F.E. - atto di indirizzo;

-- della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Terranova dei Passerini n. 28 del 20/04/2017 (pubblicata all'albo pretorio il giorno 17/05/2017 per n. 15 giorni consecutivi), (conosciuta solo in data 31/05/2017, in esito a istanza di accesso ai documenti amministrativi) recante Definizione compartecipazione dell'utenza al costo delle prestazioni sociali agevolate;

-- della deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 21/12/2016 (conosciuta solo in data 31/05/2017, in esito a istanza di accesso ai documenti amministrativi), recante Approvazione del regolamento quadro per l'accesso e la partecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate in applicazione del DPCM 159/2013;

-- del Regolamento quadro per l'accesso e la partecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate in applicazione del DPCM 159/2013;

- quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 29 novembre 2017:

della deliberazione n. 45 del 2 agosto 2017 di rettifica della precedente deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Terranova dei Passerini n. 32 del 15/05/2017;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Terranova dei Passerini;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2018 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

In data 11 marzo 2016 la sig.ra -OMISSIS-, quale tutore della sorella -OMISSIS-, chiedeva l'applicazione della normativa vigente in materia di ISEE per la determinazione del contributo del Comune di Terranova dei Passerini alle spese relative al ricovero presso la comunità alloggio per disabili "Amicizia Soc. Coop. Sociale Onlus".

Con nota dell'8 aprile 16 il Comune rappresentava che era in atto la valutazione dei requisiti ad opera del responsabile del servizio assegnato.

In data 5 maggio 2016 la Sig.ra -OMISSIS- faceva richiesta di una nuova valutazione delle condizioni di salute della sorella.

La valutazione compiuta faceva emergere la necessità del trasferimento della disabile presso una struttura di cura specializzata, cosicché in data 13 maggio 2016 la tutrice individuava la residenza sanitaria per disabili "Faggio Rosso" sita in Codogno.

Con comunicazione del 16 maggio 2016 l'ASST di Lodi esprimeva parere favorevole all'inserimento della disabile nella predetta struttura. In pari data la tutrice inviava una nuova nota al Comune di Terranova con la quale richiamava la sua precedente richiesta dell'11 marzo e contestava l'inerzia del Comune.

L'Amministrazione comunale con nota prot. 1361 del 24 maggio 2016 dava riscontro manifestando positiva volontà alla compartecipazione al costo delle rette mensili della struttura ma riservandosi di concorrere alla selezione della RSD maggiormente idonea ai bisogni della richiedente ed al contempo economicamente sostenibile per lo stesso Ente territoriale. Inoltre chiedeva alla tutrice la documentazione comprovante le azioni intraprese per mettere a reddito l'immobile di proprietà della sorella, riservandosi la possibilità di effettuare controlli sulla dichiarazione ISEE.

In data 20 giugno 2016 il Comune riceveva l'istanza della tutrice di predisposizione del progetto individuale ex art. 14 della l.n.328/2000.

Il giorno 4 luglio 2016 la disabile veniva trasferita presso la selezionata RSD "Faggio Rosso" con sede in Codogno (LO).

In data 20 luglio 2016 il Comune con nota prot. n. 1927 ribadiva la disponibilità alla predisposizione del progetto individuale ma di fatto sospendeva il procedimento per l'acquisizione di informazioni e documenti non direttamente acquisibili dai propri Uffici.

Con ricorso notificato in data 25 luglio 2017 e depositato il successivo 2 agosto 2016 la Sig.ra -OMISSIS-, quale tutrice della sorella -OMISSIS-, impugnava la nota del Comune di Terranova dei Passerini del 24 maggio 2016.

Si costituiva in giudizio il Comune, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.

In data 27 luglio 2016 la ricorrente diffidava il Comune a predisporre il progetto individuale, alla fissazione del termine ed alla nomina del relativo responsabile del procedimento.

A tale diffida il Comune dava riscontro con nota prot. n. 2089 dell'11 agosto 2016, comunicando il nome del responsabile del procedimento e fissando in 90 giorni il termine per la conclusione del procedimento. Precisava altresì che le verifiche documentali riguardavano la dichiarazione ISEE presentata, in relazione alla quale era stata interessata la Guardia di Finanza.

Tale nota veniva impugnata con ricorso per motivi aggiunti notificato il 19 ottobre 2016 e depositato in data 14 novembre 2016.

Con nota prot. n. 2695 del 26 ottobre 2016 il Comune, preso atto del ricorso proposto integrato da motivi aggiunti e richiamata la propria costituzione in giudizio, a chiusura del procedimento si riportava *“al contenuto del proprio atto di costituzione”*.

Tale nota veniva impugnata con ulteriore ricorso per motivi aggiunti, depositato, anch'esso, in data 14 novembre 2016, assistito da domanda cautelare.

Nel frattempo il 27 ottobre 2016 si teneva presso gli Uffici comunali un incontro tra la ricorrente, il Sindaco e due funzionari dei Servizi Sociali, nel corso del quale l'Amministrazione proponeva la contribuzione al pagamento delle rette residenziali quale stabilita dal proprio regolamento in materia di ISEE. In data 2 dicembre 2016 l'Amministrazione richiedeva alla tutrice la formale adesione ovvero il formale rifiuto alla compartecipazione al pagamento della retta, nella misura del 40% rispetto a quanto non coperto dai redditi della sig.ra Fiorentini.

Nel frattempo le verifiche dell'amministrazione comunale, per il tramite dell'Agenzia delle Entrate, facevano emergere la sussistenza di un patrimonio immobiliare in capo alla disabile che risultava essere nuda proprietaria di un immobile sito in Lodi, nonché di 16 cespiti immobiliari sui quali sarebbero insistenti 9 contratti di locazione, oltre alla proprietà di ulteriori immobili in capo alla tutrice, ad un'altra sorella, ai due fratelli della disabile nonché alla loro madre.

Con nota del 6 dicembre 2016 il Comune richiedeva alla tutrice delucidazioni in ordine alle reali entrate ed all'effettivo patrimonio della stessa.

Con ordinanza n. 1593 del 14 dicembre 2016 questo Tribunale rigettava la domanda cautelare in relazione alla nota del Comune prot. 2695 del 26 ottobre 2016, essendo priva di contenuto provvedimento.

Successivamente, con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 11 agosto 2017 la ricorrente impugnava la deliberazione della Giunta comunale n. 32 del 15 maggio 2017, avente ad oggetto "Spese per servizi socio assistenziali. Assistita F.E. - atto di indirizzo" con cui l'Amministrazione concludeva il procedimento avviato con l'istanza del 5 maggio 2016, prendendo definitivamente posizione sulla richiesta di compartecipazione alla spesa, stabilendo che, a fronte di un I.S.E.E. aggiornato dell'assistita pari a € 7.031,60 (inviato al Comune in data 13 marzo 2017) e di un costo annuale della struttura pari a € 26.061,00, la quota a carico della disabile sarebbe stata di € 19.721,59 all'anno, mentre il Comune avrebbe integrato la retta con € 6.339,41 annui.

Unitamente alla predetta deliberazione, con il medesimo ricorso per motivi aggiunti, venivano impuginate anche la deliberazione della Giunta n. 28 del 20 aprile 2017, conosciuta dalla ricorrente solo in data 31 maggio 2017, a seguito di accesso agli atti, avente ad oggetto "Definizione compartecipazione

dell'utenza al costo delle prestazioni sociali agevolate”, della deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 21 dicembre 2016, anch'essa conosciuta solo in sede di accesso ai documenti amministrativi, recante “Approvazione del regolamento quadro per l'accesso e la partecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate in applicazione del DPCM n. 159/2013” nonché l'allegato Regolamento.

Di tali atti la ricorrente chiedeva l'annullamento previa tutela cautelare, cui tuttavia rinunciava alla camera di consiglio del 12 settembre 2017.

Con successivo ulteriore ricorso per motivi aggiunti depositato in data 29 novembre 2017 la ricorrente impugnava la deliberazione n. 45 del 2 agosto 2017 con la quale il Comune, dando atto di una errata applicazione del Regolamento, rettificava la deliberazione n. 32/2017 integrando la quota di compartecipazione a carico del Comune che veniva quindi stabilita in € 11.595,74.

In vista della trattazione nel merito del ricorso le parti depositavano scritti difensivi, insistendo nelle proprie conclusioni.

Indi all'udienza pubblica del 20 settembre 2018 la causa veniva chiamata e trattenuta per la decisione.

## DIRITTO

1. Il giudizio all'esame del Tribunale si articola in una complessa vicenda che prende l'avvio dalla richiesta della ricorrente, quale tutrice della sorella, ricoverata in una struttura sanitaria per disabili, di una quota di compartecipazione alla spesa di degenza a carico del Comune di residenza.
2. In via preliminare devono essere esaminate diverse questioni che il Collegio ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73 c.p.a., nel corso dell'udienza pubblica.

3. Innanzi tutto deve essere dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo, con il quale è stata impugnata la nota prot. 1361 del 24 maggio 2016 con cui il Comune manifestava la volontà di massima di partecipare al costo delle rette mensili, pur riservandosi di concorrere alla selezione della RSD, e chiedeva alla tutrice la documentazione comprovante le azioni intraprese per mettere a reddito l'immobile di proprietà della sorella, riservandosi la possibilità di effettuare controlli sulla dichiarazione ISEE.

E' evidente che la nota impugnata ha natura di mera interlocuzione, senza alcun valore provvedimentale, e pertanto del tutto inidonea a determinare una lesione nella sfera giuridica della ricorrente.

4. Ugualmente inammissibile è il primo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 19 ottobre 2016 e depositato in data 14 novembre 2016, con il quale è stata impugnata la nota prot. n. 2089 dell'11 agosto 2016. Si tratta di un atto avente indubbiamente natura endoprocedimentale, con cui si comunica il termine di conclusione del procedimento e il nome del responsabile del procedimento. Anche in tal caso nessuna lesione può derivare da tale nota.

Va in proposito precisato che, su espressa domanda del Collegio nel corso dell'udienza pubblica, il legale dell'Amministrazione ha indicato la predetta nota (prodotta sub doc. 16 nel fascicolo del Comune) quale "progetto individuale" relativo alla sig.ra -OMISSIS-.

Ora, risulta evidente, stante il contenuto sopra riportato e nonostante quanto dichiarato dal legale dell'Amministrazione, che tale nota non possa costituire il progetto individuale. Indicativo in tal senso è che si comunichi il termine di conclusione del procedimento (relativo appunto al progetto individuale), il che porta a ritenere, senza tema di smentita, che il "provvedimento", o comunque l'atto finale del procedimento (ovvero, appunto il progetto individuale) non

esistesse ancora nel mondo giuridico alla data di redazione della nota in questione.

5. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti depositato anch'esso in data 14 novembre 2016 la ricorrente ha impugnato la nota prot. n. 2695 del 26 ottobre 2016 avente ad oggetto “-OMISSIS- – Retta Comunità Alloggio – applicazione Legge 104/1992”.

Con tale nota il Comune, preso atto del ricorso proposto integrato da motivi aggiunti e richiamata la propria costituzione in giudizio, “*a chiusura del procedimento*” si riportava “*al contenuto del proprio atto di costituzione*”.

Dovendo qualificare tale atto, anche ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione quanto alla relativa impugnazione, non si può fare a meno di osservarne la singolarità.

La nota infatti è supportata nel proprio contenuto motivazionale da un rinvio *perrelationem* ad un atto processuale difensivo, ed è priva di un autonomo contenuto dispositivo.

Un atto con tale “contenuto” non costituisce esercizio di potestà autoritativa e non ha dunque alcun carattere autoritativo, essendo privo dei requisiti minimi propri di un atto amministrativo.

Ed invero l'oggetto reca il riferimento alla “retta comunità alloggio” ma la relativa determinazione non è rinvenibile né nel *corpus* dell'atto né, tanto meno (e non potrebbe essere diversamente) nella memoria di costituzione in giudizio cui fa rinvio.

L'atto non contiene dunque alcun contenuto dispositivo e precettivo che possa incidere nella sfera giuridica del destinatario e che, tanto meno, possa determinarne una lesione.

Anche tale ricorso per motivi aggiunti deve quindi essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

6. Con il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 11 agosto 2017 la ricorrente ha impugnato, tra gli altri provvedimenti, la deliberazione n. 32 del 15 maggio 2017 con cui il Comune ha concluso il procedimento, prendendo definitivamente posizione sulla richiesta compartecipativa a suo tempo inoltrata dal tutore della ricorrente.

7. Con tale deliberazione il Comune ha stabilito che a fronte di un I.S.E.E. del soggetto ricoverato pari a € 7.031,60 e di un costo annuale della struttura pari a € 26.061,00, l'interessata avrebbe dovuto corrispondere una somma pari a € 19.721,59 all'anno, mentre il Comune avrebbe integrato la retta con € 6.339,41 annui.

7.1 Ora, tale provvedimento è stato rettificato con la successiva deliberazione n. 45 del 2 agosto 2017 con la quale il Comune dà espressamente atto dell'errore commesso nell'applicazione del Regolamento quadro per l'accesso e la partecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate, precisando che il calcolo della compartecipazione alla retta debba essere effettuato facendo esclusiva applicazione dell'art. 3 e non (anche) dell'art. 4 del predetto Regolamento.

Per effetto della rettifica effettuata con la deliberazione n. 45/2017 l'integrazione della quota della retta a carico del Comune è stata determinata in € 11.595,74, con conseguente riduzione della quota a carico dell'assistita, per un importo pari a € 14.465,26.

7.2 Ora, è evidente che il sopravvenuto provvedimento, nel rettificare il precedente, lo ha sostituito nei presupposti normativi e negli effetti dispositivi, in particolare con riferimento ai profili oggetto di gravame con il ricorso per

motivi aggiunti depositato in data 11 agosto 2017, che dunque, in relazione all'impugnazione della deliberazione n. 32 del 15 maggio 2017 deve essere dichiarato improcedibile.

8. Con il medesimo ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha altresì impugnato la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 20 aprile 2017 recante “Definizione compartecipazione dell'utenza al costo delle prestazioni sociali agevolate” nonché la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 21 dicembre 2016 recante “Approvazione del regolamento quadro per l'accesso e la partecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate in applicazione del DPCM 159/2013” e l'allegato Regolamento.

8.1. Con riferimento all'impugnazione della deliberazione n. 28/2017 la ricorrente deduce la contrarietà al DPCM n. 159/2013 della disposizione secondo la quale a fronte di un ISEE pari a 0 è comunque dovuto dall'utente il 20% della spesa annua dei servizi residenziali.

Tenuto conto del motivo di gravame, l'impugnazione della delibera n. 28/2017 va dichiarata inammissibile per difetto di interesse. Nel caso di specie infatti la ricorrente non ha un ISEE pari a 0 e dunque non ha alcun interesse ad ottenere l'annullamento della predetta disposizione, che non ha trovato applicazione in relazione alla specifica situazione.

8.2 Resta da esaminare l'impugnazione del Regolamento approvato con la delibera n. 36/2016, di cui la ricorrente ha censurato (o comunque “richiamato”) gli artt. 1, 3 e 4 del Regolamento stesso.

8.3 Il Collegio non può non rilevare la genericità dell'impugnazione, che è affidata alla riproduzione letterale degli impugnati articoli del Regolamento (cfr. pagg. 5-8 del ricorso per motivi aggiunti depositato l'11 agosto 2017) e alla

astratta affermazione secondo cui *“la disciplina colà recata...non tiene conto della disciplina normativa ed è in contrasto con lo stesso Regolamento”* (cfr. pag. 7 del ricorso). Qualche più precisa deduzione viene spesa per censurare l’art. 4, limitatamente alla parte in cui prevede la percentuale minima di compartecipazione, che, come già detto a proposito dell’impugnazione della delibera n. 28/2017, non rileva nel caso di specie.

8.4 La genericità dell’impugnazione degli artt. 1, 3 e 4 del Regolamento approvato con la deliberazione n. 36/2016 non consente al Collegio di esercitare il sindacato di legittimità sugli stessi, in applicazione del principio della domanda e di quello di corrispondenza del chiesto e pronunciato che presidiano anche il giudizio amministrativo.

In ogni caso valga quanto segue.

8.5 L’art. 1 del Regolamento reca esclusivamente la cornice di riferimento con rinvii specifici al DPCM n. 159/2013 nonché l’elenco delle prestazioni sociali agevolate cui lo stesso Regolamento si applica, tra le quali la *“erogazione di contributi economici per integrazione delle rette delle unità di offerta sociosanitarie (RSA, RSD, CSS, CDD, CDI)”*.

La ricorrente non ha quindi, neppure astrattamente, alcun interesse a censurare tale disposizione, considerato che l’istanza di compartecipazione si fonda proprio sulla previsione dell’art. 1, che ne legittima la proposizione e l’accoglimento, quanto meno nell’*an*, da parte del Comune.

8.6 In relazione all’impugnazione dell’art. 3 - recante la disciplina dell’accesso alle prestazioni agevolate - la ricorrente non ha dedotto quale delle disposizioni contenute nell’articolo (composto da 4 lunghi commi) sarebbe contraria al DPCM 159/2013.

8.7 Infine in relazione all'impugnazione dell'art. 4 si è sopra evidenziato che con la deliberazione n. 45/2017 di rettifica della precedente n. 32/2017 il Comune ha dichiarato di fare applicazione del solo art. 3 e non anche dell'art. 4, come operato precedentemente con la deliberazione n. 32/2017. L'impugnazione dell'art. 4 non ha alcuna rilevanza ai fini dello scrutinio della deliberazione n. 45/2017, e pertanto la ricorrente non ha alcun interesse, neppure astratto, anche in tal caso, all'annullamento della norma.

8.8 In conclusione, il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 11 agosto 2017 deve essere dichiarato in parte improcedibile e in parte inammissibile;

9. Resta da esaminare il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 22 novembre 2017 con cui la ricorrente ha impugnato la più volte già richiamata deliberazione n. 45 del 2 agosto 2017 con la quale il Comune ha rettificato la precedente delibera n. 32/2017 in punto di determinazione della quota di compartecipazione alla retta di degenza a carico del Comune.

9.1 In relazione a tale deliberazione la ricorrente ne ha dedotto l'illegittimità sotto il profilo della violazione del DPCM n. 159/2013, della L. 328/2000 del DL 201/2011, della l.r. 3/2008, del DPCM 14 febbraio 2001, della L. 241/1990 nonché degli artt. 32, 38, 42, 53, 97 e 117 comma 2 lett. m) Cost., sotto il profilo dell'eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di motivazione, non proporzionalità e manifesta ingiustizia: non sarebbe possibile comprendere come l'Amministrazione sia pervenuta alla determinazione di una diversa quota di compartecipazione a suo carico. Inoltre permarrebbero i medesimi vizi già dedotti in relazione alla precedente delibera n. 32/2017, in quanto il Comune valorizzerebbe cespiti non computabili (quali l'indennità di accompagnamento) e duplicherebbe voci di reddito già comprese nel calcolo dell'ISEE.

9.2 Quanto ai profili dedotti, il ricorso è fondato.

9.3 Il Comune nelle premesse del provvedimento dà conto di procedere alla rettifica della precedente deliberazione, ritenendo di dover fare applicazione del solo art. 3 del Regolamento (“Accesso alle prestazioni sociali agevolate”), e non già anche dell’art. 4 (“Compartecipazione ai costi a carico dell’utenza”).

A margine della considerazione che non viene esplicitato il motivo di tale rettifica, posto che le due norme hanno un ambito oggettivo differente, e che comunque con la deliberazione n. 45/2017 il Comune ha determinato la quota di compartecipazione a suo carico, il Collegio osserva che nel computo dei redditi disponibili l’Amministrazione ha considerato delle voci che non trovano giustificazione alla luce della normativa statale (DPCM n. 159/2013) e dello stesso art. 3 del Regolamento comunale per l’accesso alle prestazioni agevolate.

9.4 Il Comune infatti, ai fini della definizione del riparto dell’onere economico della retta di degenza, non ha fatto riferimento all’ISEE “socio sanitario residenziale” (come indicato nell’art. 3 del Regolamento), di cui all’art. 6 del DPCM n. 159/2013, ma ha determinato il “reddito disponibile”, procedendo così ad un calcolo autonomo e “personale” che non trova supporto in alcuna previsione normativa.

Vengono infatti sommate le seguenti voci:

- pensione di invalidità e di accompagnamento, ridotti del 20% per spese personali;
- reversibilità della pensione del padre;
- rendita dell’appartamento in Lodi.

9.5 Ora, quanto alla voce “indennità di accompagnamento”, a seguito delle sentenze del Consiglio di Stato sez. IV 29 febbraio 2016, nn. 841, 842 e 838, che hanno dichiarato l’illegittimità della previsione di cui all’art. 4, c. 1, lett. f) del DPCM n. 159/2013, il legislatore è intervenuto con l’art. 2-sexies, D.L. 29

marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 maggio 2016, n. 89, stabilendo che nel calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare che ha tra i suoi componenti persone con disabilità o non autosufficienti, sono esclusi dal reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF.

La voce di calcolo valorizzata nella deliberazione impugnata si pone dunque in frontale contrasto con la disposizione sopra richiamata.

Quanto alle altre voci, le stesse concorrono nella determinazione dell'ISEE secondo quanto stabilito nel DPCM già richiamato, non risultando pertanto giustificata una loro autonoma valorizzazione.

9.6 In termini più generali non è dato comprendere per quale motivo il Comune non abbia fatto riferimento all'ISEE e abbia posto in essere una propria modalità di computo del reddito.

Va precisato che tale modalità di calcolo non è affatto irrilevante in rapporto alla quota posta a carico della degente, posto che a fronte di un ISEE della disabile pari a € 7.031,60, il reddito disponibile calcolato dal Comune è pari a € 14.465,26, con conseguente maggiore onere a carico dell'assistita.

9.7 Ugualmente non motivato è il criterio in base al quale il Comune, a fronte della determinazione di un certo reddito disponibile, abbia calcolato la quota di compartecipazione della retta a carico dell'Amministrazione, non rinvenendosi alcun criterio pertinente nell'art. 3 del Regolamento comunale, unica disposizione che l'Amministrazione ha dichiarato di voler applicare.

9.8 Per le ragioni che precedono il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 22 novembre 2017 va accolto e per l'effetto va disposto l'annullamento della deliberazione con lo stesso impugnata. All'annullamento consegue l'obbligo del Comune di rideterminarsi facendo applicazione della normativa in materia di ISEE, conducendo una puntuale istruttoria in contraddittorio con la ricorrente.

10. Con la memoria depositata in vista dell'udienza pubblica il Comune ha proposto una domanda riconvenzionale volta a far accertare e dichiarare la messa in mora del creditore in relazione alla richiesta del Comune di comunicare gli estremi bancari e le fatture della struttura di ricovero per corrispondere la quota di compartecipazione stabilita con la delibera n. 45/2017.

La domanda deve essere dichiarata inammissibile, trattandosi di domanda nuova non notificata ma meramente esposta nella memoria difensiva.

11. Da ultimo va dato atto che la ricorrente all'udienza pubblica ha espressamente rinunciato alla domanda di cancellazione delle frasi ritenute offensive asseritamente contenute negli scritti difensivi di controparte.

12. Tenuto conto dell'andamento processuale della controversia, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

- in relazione al ricorso introduttivo, lo dichiara inammissibile;
- in relazione al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 14 novembre 2016 (senza domanda cautelare), lo dichiara inammissibile

- in relazione al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 14 novembre 2016 (assistito da domanda cautelare) lo dichiara inammissibile;
- in relazione al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 11 agosto 2017, lo dichiara improcedibile in relazione all'impugnazione della deliberazione n. 32 del 15 maggio 2017 nonché inammissibile in relazione alla deliberazione n. 36 del 21 dicembre 2016 di approvazione del Regolamento allegato e alla deliberazione n. 28 del 20 aprile 2017;
- in relazione al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 29 novembre 2017, lo accoglie e per l'effetto annulla la deliberazione n. 45 del 2 agosto 2017;
- dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale del Comune.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 D.lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Ugo Di Benedetto, Presidente

Stefano Celeste Cozzi, Consigliere

Valentina Santina Mameli, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Valentina Santina Mameli**

**IL PRESIDENTE**  
**Ugo Di Benedetto**

## IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.